

**Deliberazione n. 33/2023/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato

Presidente

dott. Tiziano Tessaro

Consigliere

dott. Marco Scognamiglio

Primo Referendario

dott.ssa Ilaria Pais Greco

Referendario (relatore)

**Adunanza del 9 marzo 2023**

**Comune di Casola Valsenio (RA)**

**Rendiconto 2021 e Preventivo 2022-2024**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e ss.;

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida e i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 10 ottobre 2022 (prot. n. 6305);

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024 nonché il relativo questionario;

CONSIDERATO che dette linee guida e i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 27 giugno 2022 (prot. n. 3173);

VISTA la deliberazione n. 195/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 e sul bilancio preventivo 2022-24 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Casola Valsenio (RA);

VISTE le note in data 10 e 18 gennaio 2023 nonché del 13 e 23 febbraio 2023 (prot. n. 107, prot. n. 283, n. 760 e n. 856) con le quali il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con note ricevute a firma del Sindaco, dell'Organo di revisione e del responsabile dei servizi finanziari;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Ilaria Pais Greco;

### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022-2024 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Casola Valsenio, e in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio

2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, co. 166, l. 266/2005, redatte in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;

- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;

- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Casola Valsenio.

**2.** Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2021.

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	Rendiconto 2021
Equilibrio di parte corrente	€ 264.216,36
Equilibrio di parte capitale	€ 90.656,12
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>€ 354.872,48</b>

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e il Comune di Casola Valsenio ha conseguito un risultato di competenza non negativo prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018.

### **RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 399.644,61
Residui attivi	€ 4.213.621,45
Residui passivi	€ 2.329.730,22
FPV per spese correnti	€ 0,00
FPV per spese in conto capitale	€ 1.636.961,59
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 646.574,25</b>
Totale accantonamenti	€ 118.455,76
di cui: FCDE	€ 108.310,00
Totale parte vincolata	€ 148.015,79
Totale parte destinata agli investimenti	€ 7.360,52
<b>Parte disponibile</b>	<b>€ 372.742,18</b>

Del fondo crediti di dubbia esigibilità, come precisato dall'Ente, l'Organo di revisione ha verificato la corretta quantificazione, in base al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 3.3), attestandone la congruità, essendosi – si aggiunge - il Comune avvalso della facoltà, nel calcolo del fondo, di utilizzare i dati dell'annualità 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021, in virtù dell'art. 107 bis del D. L. 18/2020, come modificato dall'art. 30 bis del D. L. n. 41/2021.

L'Ente ha inoltre confermato di aver costituito il fondo per l'indennità di fine mandato e il fondo rischi contenzioso ma non il fondo perdite per le società partecipate, non ricorrendone le condizioni.

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali sono gestiti dall'Unione Faentina, alla quale è stata trasferita la gestione del personale.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente mostra, in particolare, una buona tendenza relativamente ai titoli 1 e 3 in competenza, meno positiva nella riscossione a residuo, come esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 674.925,98	€ 447.549,13	66,31%
Tit.1 competenza	€ 1.569.513,85	€ 1.070.865,72	68,23%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 170.929,72	€ 109.881,82	64,28%
Tit.3 competenza	€ 514.970,41	€ 364.983,99	70,87%

L'attività di contrasto all'evasione tributaria, come rilevato dal questionario sul rendiconto 2021, registra accertamenti per recupero evasione per IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI e altri tributi pari a 156.307,44 euro nonché incassi per 6.120,42 euro con accantonamento a FCDE in conto competenza per 32.699,37 euro e a rendiconto per 33.375,42 euro.

Sulla gestione dei residui l'Organo di revisione, nella propria relazione a rendiconto, fornisce una tabella relativa all'anzianità degli stessi dalla quale risultano, al titolo 4, residui attivi pari a 3.104.546,74 euro su un importo di residui totali pari a 4.213.621,45 euro.

Nella stessa relazione, la "bassa percentuale delle riscossioni è collegata alla difficoltà a incassare soprattutto i contributi (in gran parte regionali) che vengono erogati solo a rendicontazione delle spese", essendo sintomatico di tale lentezza lo sfioramento dell'indicatore di bilancio P8 concernente la capacità di riscossione.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 399.644,61
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	€ 17.247,30

Tempestività dei pagamenti	-12,73 giorni
----------------------------	---------------

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde a quello delle scritture contabili dell'ente.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è negativo per cui, nella relazione sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione dichiara l'insussistenza dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali.

## **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 438.576,69	€ 289.834,34

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL con un'incidenza percentuale dello 0,08% sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello di assunzione dei mutui.

Non risulta che il Comune abbia concesso garanzie a favore dei propri organismi partecipati o di soggetti diversi né sia titolare di strumenti di finanza derivata.

**2.1.** Dalla documentazione in atti per l'esercizio 2021 emerge ancora quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non si rilevano elementi di criticità
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2021 anche se il medesimo fondo nel 2021 è reimputato a un solo esercizio;
- il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29 aprile 2022, entro la scadenza di legge;
- la trasmissione a BDAP dello schema di bilancio 2021 approvato dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli artt. 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2021 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi stabiliti per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, eccetto il parametro P8, indicatore dell'effettiva

capacità di riscossione delle entrate (riferito al totale delle entrate), minore del 47%;

- durante l'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;

- è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dall'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006;

- quanto agli effetti sulla gestione finanziaria derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, l'ente ha trasmesso alla RGS, entro il 31 maggio 2022, la certificazione della perdita di gettito 2021 riferendo che tutte le entrate dell'esercizio, ricevute in ragione dell'emergenza, sono state utilizzate e quindi nessuna delle stesse è confluita nell'avanzo vincolato;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;

- l'Ente non si è avvalso delle facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le disposizioni del DM 10/11/2020;

- nel questionario l'organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011, hanno riguardato la totalità delle partecipazioni - dirette, indirette o di controllo - rilevanti ai fini del predetto adempimento ma che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata, come anche richiesto dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, essendosi peraltro verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, a fronte dei quali l'ente ha comunque assunto, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

**3.** Il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del Comune di Casola Valsenio è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22 marzo 2022, ricevuto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

**4.** Si rammenta, infine, che il Comune di Casola Valsenio è stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto 2010 e al bilancio di previsione 2011 (del. n. 168/2011/PRSE) nella quale non sono state rilevate gravi

irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica ai sensi dell'art. 1, c. 168, L. 266/2005.

**5.** Sugli elementi di potenziale criticità emersi, il magistrato istruttore ha esperito istruttoria chiedendo al Comune, con note del 10 e 18 gennaio nonché del 13 e 23 febbraio 2023 (prot. n. 107, n. 283, n.760, n. 856), di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
- fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso;
- applicazione o meno delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, come previsto dall'art. 1, c. 229, relative all'annullamento di cartelle esattoriali di importo fino a mille euro.
- PNRR e cronoprogrammi di spesa;
- residui attivi.

**5.1.** Ricevute le predette note istruttorie, il Comune, con note del 27 gennaio, del 2 e del 20 febbraio 2023 (prot. C.d.c. n. 503, n. 657, n. 807) ha fornito i seguenti chiarimenti.

**5.1.1.** L'Ente ha trasmesso il prospetto di calcolo utilizzato per quantificare l'accantonamento del FCDE a rendiconto 2021, precisando, come già rilevato, di essersi avvalso della facoltà di utilizzare, per il calcolo del fondo, i dati dell'annualità 2019 in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021, in base all'art. 107-bis, del d.l. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. 41/2021.

L'Organo di revisione ha comunque verificato la corretta quantificazione del FCDE in base al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 (punto 3.3).

**5.1.2.** Sul FPV l'ente ha riferito che nell'esercizio 2021 le spese previste per le opere pubbliche sono state, in massima parte, liquidate nell'esercizio di riferimento. Solo alcune spese, per opere non concluse nell'esercizio, sono state reimputate dal responsabile del servizio competente all'anno seguente, in base alla normativa vigente e ai principi contabili, producendo il Comune un FPV per un totale di 175.381,36 euro.



Il Comune ha infine precisato che le citate spese sono state liquidate nel corso del 2022, per un importo pari a 115.446,52 euro, e che per nessuna delle opere attivate nel 2021 si è resa necessaria la reimputazione oltre il 2022.

Il Comune, a conferma dei dati esposti, ha allegato una tabella riassuntiva dei cronoprogrammi di spesa relativi alle spese di investimento imputate al FPV in conto capitale a rendiconto 2021.

**5.1.3.** Al fine di dimostrare l'adeguatezza della copertura delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici, l'ente ha fornito una tabella riepilogativa nella quale sono indicate la previsione iniziale (201.700,00 euro) e finale (317.800,00 euro) delle spese stanziare per gas ed elettricità.

L'aumento della previsione di spesa applicato durante la gestione 2022 ammonta a 116.100,00 euro ed è finanziato in parte con contributi statali e in parte con l'applicazione di avanzo libero da rendiconto 2021.

**5.1.4.** Il Comune di Casola Valsenio ha deciso di non avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1, c. 229, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), di non applicazione della norma che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo fino a mille euro, risultanti alla data di entrata in vigore della medesima legge dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Non è quindi stata adottata alcuna delibera di Consiglio Comunale al fine di impedire la caducazione automatica di detti debiti.

A tal proposito l'ente ha chiarito di aver abbandonato dal 2006 la gestione delle entrate tramite Agenzia delle entrate-Riscossione e di aver gestito, a decorrere da tale data, la riscossione coattiva tramite concessionari attraverso il sistema dell'ingiunzione fiscale, strumento che non è oggetto di sgravio/stralcio, aggiungendo inoltre che la maggior parte dei carichi ancora pendenti è affidata a Sorit Spa in qualità di attuale concessionario. L'Ente ha puntualizzato peraltro di non avere iscritto a bilancio residui attivi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada e che i residui attivi più vetusti iscritti per l'IMU, risalenti al 2018, non sono passibili di sgravio in quanto soggetti ad altro sistema di recupero (ingiunzione fiscale).

Si può affermare quindi, secondo il Comune, che non vi sono impatti sugli equilibri di bilancio dell'ente.

**5.1.5** Venendo alla richiesta, svolta a integrazione delle domande inserite nel questionario sul bilancio di previsione 2022-2024 nella Sezione V, di inviare i cronoprogrammi e di fornire alcuni chiarimenti sul PNRR, il Comune ha allegato i prospetti relativi a due cronoprogrammi menzionati nel medesimo questionario, precisando che:

“Il progetto CUP G69J22001330001 – Efficientamento energetico è stato approvato e assestato con previsione di entrata e spesa nell’annualità 2022”.

L’importo del progetto è pari a 50.000,00 euro.

“Il progetto CUP G63H19000710001 – Ponte di via Soglia, inizialmente previsto in entrata e in uscita sull’annualità 2022, è stato parzialmente reimputato con variazioni di esigibilità sia in entrata che in uscita sul 2023, con determina n. 3883/2022 di approvazione del progetto esecutivo da parte del settore lavori pubblici, servizio responsabile del progetto”.

L’importo del progetto è pari a 400.000,00 euro.

Quanto al primo dei due progetti, avendo la Sezione chiesto di fornire chiarimenti in ordine all’adempimento e all’osservanza del relativo termine (30/11/22), indicato dal Comune al punto 1.2 nella Sezione V del questionario, il Comune ha riferito che per mero errore materiale la scadenza è stata indicata nel 2022 ma quella effettivamente prevista è il 30/11/2023.

Nel medesimo questionario l’Ente ha inoltre dichiarato che “non ricorre la fattispecie” dell’accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto e assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità, senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante (facoltà prevista dall’art. 15, c. 4, d.l. 77/2021). Sul punto l’Ente ha precisato di non essersi trovato nella condizione di potersi avvalere di detta facoltà poiché entrambi i progetti “sono stati finanziati da contributi solo successivamente confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l’accertamento delle entrate si è quindi proceduto come per i consueti contributi per investimenti”.

**5.1.6** La bassa capacità di riscossione dei residui attivi desumibile dall’allegato a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, riportante per i residui attivi totali l’ammontare di 4.213.621,17 euro e per i residui vetusti di 2.774.025,17 euro, è ricollegata dall’Organo di revisione, nella propria relazione, alla difficoltà di incassare i contributi (in gran parte regionali) erogati solo a rendicontazione delle spese, come rappresentato in una tabella

contenente l'anzianità dei residui dalla quale risulta che quelli al titolo 4 sono pari a 3.104.546,74 euro.

La Sezione ha chiesto al Comune di fornire aggiornamenti sulle iniziative intraprese per incrementare la percentuale di riscossione di tali residui negli esercizi successivi e di illustrare le principali voci conservate a residuo, l'Ente ha assicurato di aver posto particolare attenzione al miglioramento della riscossione dei contributi accertati al titolo 4 nel bilancio nell'esercizio 2022, evidenziando una certa difficoltà legata all'erogazione di tali contributi solo a conclusione dei progetti e dietro la presentazione di una rendicontazione dei lavori.

Tale modalità ha comportato la necessità, per un comune piccolo come Casola Valsenio, di anticipare risorse per un periodo di considerevole durata.

Tra i progetti di investimento nella cui realizzazione il Comune è impegnato grazie ai contributi concessi si evidenziano:

- 1) costruzione, a seguito di frana del precedente campo di calcio, di un nuovo impianto sportivo finanziato con contributi regionali e ministeriali;
- 2) adeguamento sismico della palestra comunale;
- 3) restauro e miglioramento della fruibilità della Casa Museo "il Cardello";
- 4) sistemazione delle strade, finanziate soprattutto dalla Protezione civile regionale per via del territorio franoso del Comune.

Quest'ultimo ha poi evidenziato una serie di attività messe in campo per migliorare la capacità di riscossione dei contributi nel 2022 consistenti nel potenziamento dell'organico del servizio dei lavori pubblici tramite la collaborazione con il servizio finanziario nonché nell'avvio di un confronto con gli enti finanziatori per l'individuazione di progetti per i quali l'erogazione di contributi avvenga a stato avanzamento lavori (SAL) invece che a conclusione dell'intero progetto.

L'Ente ha evidenziato che tali attività, divenute vere e proprie prassi di lavoro, hanno portato a un notevole incremento della riscossione dei residui attivi di parte capitale già dal 2022, restituendo un quadro dei residui al titolo 4 che al momento è il seguente:

Residui attivi iniziali:	€ 3.104.546,74
Riscossioni in conto residui:	€ 1.136.039,45
Residui attivi al 31/12/22 da anni precedenti:	€ 1.969.023,29

Infine, il Comune ha riferito di avere in corso una procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2022 che potrà condurre a una modifica di tali risultanze ma che l'effetto delle azioni intraprese è già tangibile.

**6.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Casola Valsenio all'esame del Collegio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** In seguito alla riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha previsto in capo alla Corte dei conti forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle autonomie territoriali, in osservanza dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La successiva L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, in base da criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u. c., Cost., nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi sulle citate disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), e altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento

nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio come controllo esterno e imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, c. 1, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, c. 1, lett. e), del D. L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 213/2012, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis (*"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u.c., Cost., nonché della sostenibilità dello stesso, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. 166-172, L. n. 266/2005 e

l'art. 148-*bis* del TUEL abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate a evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto tali forme di controllo si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della L. Cost. 1/2012 che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili ai sensi del comma terzo dell'art. 148-*bis* del TUEL, la Sezione regionale di controllo rinviene comunque necessario richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. n. 118/2011 che, in virtù della delega contenuta nella L. 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 Cost., ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex plurimis*, Sezione contr. Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*.

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio (Corte cost. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare, in relazione agli artt. 81 e 97, c. 1, Cost., come, ai fini della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde al formale pareggio contabile coincidendo piuttosto con la continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata.

**1.3.** In continuità con il percorso già intrapreso in passato e conformemente alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

**1.3.1** La Sezione ricorda che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.5 del considerato in diritto) e che, riguardo all'elevata tecnicità degli allegati di bilancio e al

conseguente deficit in termini di chiarezza, la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge (in termini Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4.4 del considerato in diritto).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, il risultato di amministrazione è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 TUEL, quale somma del fondo cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto trova una più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL che, al c. 1, dispone: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle citate previsioni (artt. 186 e 187 del T.U.E.L.), esso trova indiretta declinazione nell'art. 162 TUEL per cui deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di



competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, c. 6, TUEL). Il D. Lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi e i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento. È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, u. c., Cost., stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha dunque inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, Cost. nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 350/2003.

Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari a una determinata percentuale delle entrate correnti dell'ente.

**1.4.** La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul rendiconto

2021, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e ss., L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verifica da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, della sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinarsi di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione, previsti dall'art. 39, c. 2, del D. L.n. 104/2020 e dall'art. 1, c. 827, L. n. 178/2020, e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo.

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), all'art. 1, c. 785, a modifica dell'art. 106, c. 1, del D. L. 34/2020 sul conguaglio finale dei ristori Covid, ha stabilito che «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

**1.5.** Egualmente la legge di bilancio per l'anno 2023 ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023, come pure in materia di entrate proprie tra cui l'annullamento automatico di carichi affidati all'Agente della riscossione, salva la decisione dell'ente di non farvi ricorso da adottare con delibera entro il termine prorogato al 31 marzo 2023 dal D.L. 198/2022.

In tema di entrate risultano di particolare rilievo i temi dell'evasione fiscale e dell'omissione di versamenti dovuti che hanno una notevole incidenza sui bilanci dal momento che le imposte comunali (Imu e addizionale comunale all'Irpef) rappresentano entrate ricorrenti idonee a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa e a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo. L'ottimizzazione della riscossione incide positivamente non solo sugli

equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa. E' di immediata evidenza, infatti, che una migliore e più efficiente riscossione consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di effettuare accantonamenti al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidiscono la spesa rendendo più difficoltosa la garanzia dei servizi.

**1.6.** La situazione finanziaria dell'esercizio in esame potrebbe subire una variazione sul versante dinamico dovuta a fattori di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio potrebbe essere inciso, in altri termini, dall'attuale aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente, segnatamente dell'esercizio in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere *una tantum* disciplinati dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire l'indispensabile flessibilità del bilancio quali *«appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione»* (Corte cost., sent. n. 266/2013).

**2.** Per l'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-2024 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022) e precisamente:

- 1) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportata alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte del dato medio regionale;
- 2) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 3) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

**3.** All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Casola Valsenio, selezionato in base al criterio n. 1, sono stati rilevati i seguenti profili di criticità, in parte superati dalle deduzioni dell'Ente.

**3.1. Fondo pluriennale vincolato (FPV), reimputazione a un solo esercizio.**

(cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 138/2022/PRSE; delib. n. 157/2022/PRSE)

Dall'esame del rendiconto 2021 del Comune di Casola Valsenio si osserva che il FPV 2021 è reimputato a un solo esercizio.

La Sezione prende atto sia di quanto riferito dall'ente relativamente alla non necessaria reimputazione oltre il 2022 delle spese di investimento relative alle opere attivate nel 2021 e liquidate nel corso del 2022, per un importo pari a 115.446,52 euro, sia dell'approvazione e assestamento del progetto di efficientamento energetico a valere su risorse PNRR con previsione di entrata e spesa nell'annualità 2022 nonché del progetto relativo al Ponte di via Soglia, inizialmente previsto in entrata e in uscita sull'annualità 2022 e parzialmente reimputato, con variazioni di esigibilità, sia in entrata che in uscita sul 2023.

La Sezione, nel constatare la corretta valorizzazione del FPV sulla base di quanto rappresentato nella specie dall'Ente, ribadisce ad ogni buon conto l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine correggere i potenziali e sia pure apparenti fattori di squilibrio, derivanti dall'obbligo di dare immediata copertura finanziaria alle spese per il finanziamento dell'opera con risorse accertate in un determinato esercizio, tramite l'imputazione delle stesse spese su più esercizi successivi secondo la cadenza della realizzazione dell'opera e la maturazione delle relative obbligazioni passive.

L'articolo 183, c. 3, TUEL stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative a investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. D. Lgs. n. 118/2011), l'entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle autonomie, l'ente locale deve impegnare le sole spese

(escluse quelle di progettazione) per le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. del. n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Sotto tale profilo, la Sezione delle autonomie richiama pertanto gli enti locali a impegnare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Questa Sezione esorta pertanto l'Ente a perseverare lungo il giusto percorso della predisposizione e dell'aggiornamento di cronoprogrammi di spesa fisici e finanziari e, parallelamente, della corretta valorizzazione del FPV.

### **3.2. Mancata adozione della delibera di diniego dell'annullamento dei microdebiti**

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il Comune di Casola Valsenio ha stabilito di "non alterare" le disposizioni di cui all'art. 1, c. 227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, non essendo quindi stata adottata alcuna delibera di Consiglio Comunale al fine di impedire la caducazione automatica di debiti fino a mille euro. Secondo il Comune non vi sarebbero impatti sugli equilibri di bilancio anche in ragione del fatto che, come chiarito, dal 2006 è cessata la gestione delle entrate tramite Agenzia delle entrate-Riscossione e la loro riscossione coattiva è stata affidata, a decorrere da tale data, a concessionario attraverso il sistema dell'ingiunzione fiscale, strumento non oggetto di sgravio/stralcio. L'Ente ha poi puntualizzato peraltro di non avere iscritto a bilancio residui attivi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada e che i residui attivi più vetusti iscritti per l'IMU, risalenti al 2018, non sono passibili di sgravio in quanto soggetti ad altro sistema di recupero (ingiunzione fiscale).

Si osserva al riguardo, per mero tuziorismo, come la scelta del Comune, sebbene non abbia impatto sugli equilibri come dal medesimo assicurato, sia apparsa, in una prima fase dell'istruttoria, dettata dall'assenza, sottintesa dalla medesima amministrazione, di microdebiti aventi a oggetto sanzioni per violazioni del codice della strada senza che sia stata dall'Ente specificata l'esistenza o meno di microdebiti riguardanti altre sanzioni amministrative nel qual caso la delibera di diniego dello stralcio, per la cui adozione – si ricorda - il termine è stato prorogato al 31 marzo 2023 dal D. L. 198/2022 (cd. Decreto milleproroghe), avrebbe rappresentato atto conformativo alle ragioni di equità

tributaria sottese al pagamento delle sanzioni e dei tributi, al di là della non incidenza della scelta del Comune sugli equilibri di bilancio.

Si evidenzia in ogni caso che, a seguito di specifico approfondimento istruttorio del magistrato, la questione è apparsa superata avendo il Comune ulteriormente precisato che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 1, c. 227 e 228, della L. 197/2022 "e quindi non essendo l'Ente nella condizione di poter avvalersi della facoltà di cui all'art. 29 della medesima legge, si è ritenuto inutile deliberare in tal senso".

### **3.3. Mancanza della doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società partecipate**

(cfr. Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna 102/2022/PRSE)

L'Organo di revisione ha dichiarato, nel questionario sul rendiconto, che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, c. 6, lett. J del D. Lgs. 118/2011, hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'adempimento ma che non tutti recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. Dal questionario risulta, in particolare, che mancano alcune asseverazioni, tra le quali quelle di Hera SPA.

La Sezione richiama l'Ente e i suoi organismi partecipati, e per esso i rispettivi organi di revisione, a tale essenziale adempimento nella verifica dei debiti e dei crediti, necessario al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/SEZAUT/2016/QMIG), *"l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)".*

### **3.4. Ingente mole di residui attivi relativi a contributi a rendicontazione di cui al titolo 4**

(cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Emilia Romagna, delib. n. 144/2022/PRSE)

L'ingente mole di residui attivi relativi a contributi a rendicontazione di cui al titolo 4 (pari a 3.104.546,74 euro) è stata giustificata dall'Organo di revisione, nella propria relazione, con la difficoltà di incassare detti contributi (in gran parte regionali) erogati solo a conclusione dei progetti e a rendicontazione delle spese, il che comporta la necessità, per un comune piccolo come Casola Valsenio, di anticipare risorse per un periodo di considerevole durata.

Dopo breve elenco dei progetti per i quali riceve tale specie di contributi, l'Ente ha illustrato una serie di misure messe in campo per migliorare la capacità di riscossione dei contributi nel 2022 e che in effetti, secondo quanto evidenziato, hanno avuto come risultato l'abbattimento, al 31/12/2022, da 3.104.546,74 euro a 1.969.023,29 euro di residui attivi da anni precedenti, rivenienti da tale forma di contributi.

Valutata positivamente dalla Sezione l'adozione di tali misure assunte a vere e proprie prassi di lavoro, si rammenta che, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest'ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela ancora una volta il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l'armonizzazione dei bilanci dell'uno e dell'altro, nel caso si realizzino, come è probabile che accada, scostamenti dell'andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Nella fattispecie in esame il Comune ha evidenziato che i residui attivi *de quibus* sono collegati alla erogazione dei contributi solo al momento della rendicontazione eseguita a compimento dell'opera evidenziando tuttavia le *best*

*practices* messe in atto per il potenziamento della riscossione che hanno portato effettivamente a dimezzare tali residui al 31/12/2022.

La Sezione, accogliendo con favore lo sforzo compiuto dal Comune per porre un argine all'accumulo di detti residui, invita in ogni caso l'ente a conformarsi, nella loro contabilizzazione, ai principi sopra richiamati e riportati al punto 3.6. dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

Come già in passato affermato dalla Sezione "diversamente operando - vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante - l'ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa" (Del. SRCER 144/2022/PRSE).

### **3.5. Superamento del parametro P8 del DM del Ministero degli Interni e del MEF del 28 dicembre 2018**

Il Comune ha superato nel 2021 il parametro obiettivo P8 che rappresenta un indicatore dell'effettiva capacità di riscossione del totale delle entrate (incluso il titolo 9 in cui sono contabilizzate le entrate in conto terzi e le partite di giro che rappresentano però poste figurative del bilancio) al quale è stata posta particolare attenzione nel processo di revisione del sistema degli indicatori di cui all'attuale impianto parametrico allegato al decreto del Ministero degli Interni e del MEF del 28 dicembre 2018 per l'individuazione dei deficit strutturali di bilancio degli enti locali.

La Sezione invita l'ente a monitorare l'andamento di tale indicatore anche alla luce dell'imputazione a bilancio dei contributi a rendicontazione rispettosa del relativo principio contabile applicato (punto 3.6. dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) di cui si è già fatto cenno al precedente paragrafo 3.4. della presente delibera e per la cui corretta applicazione l'Organo di revisione è chiamato a fornire il proprio necessario apporto all'Ente.

### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022-2024 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Casola Valsenio:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli artt.



81 e 97 Cost. nonché dalla L. n. 243/2012, possono essere vulnerati, in ragione delle criticità di cui in parte motiva, nella gestione risultante dall'esame svolto da questa Sezione sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-2024;

- raccomanda altresì al Comune, in ossequio al rispetto del precetto dinamico della gestione finanziaria, di continuare ad apprestare in corso di esercizio i necessari strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di dare adeguata copertura alle situazioni emergenziali in particolare di aumento delle spese dell'energia;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Casola Valsenio.

Così deliberato in Bologna nella Camera di consiglio del 9 marzo 2023.

il Presidente

Marcovalerio Pozzato  
(firmato digitalmente)

il Relatore

Ilaria Pais Greco  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 14 marzo 2023

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)